



“Servizio Associato di Polizia Locale Alto Montefeltro”

Macerata Feltria – Mercatino Conca – Monte Cerignone - Monte Grimano Terme – Pietrarubbia

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA N. 16/2026

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale in occasione della manifestazione denominata "Sagra del Tartufo" – Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito in Via Angelo Battelli, Via Dante Alighieri, Via Raffaello Sanzio, Via Roma e Piazza Matteotti nei giorni 24, 25 e 26 luglio 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

con istanza acquisita al protocollo comunale n. 3443 del 15 luglio 2026, successivamente integrata con nota prot. n. 3521 del 17 luglio 2026, la **Pro Loco Monte Grimano Terme**, con sede in Largo della Repubblica n. 3, ha richiesto l'adozione dei necessari provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale in occasione della manifestazione denominata "**Sagra del Tartufo**", programmata nelle giornate del **24, 25 e 26 luglio 2026** nelle aree del centro storico interessanti Via Angelo Battelli, Via Dante Alighieri, Via Raffaello Sanzio, Via Roma e Piazza Matteotti;

Preso atto

che per lo svolgimento della manifestazione è stata rilasciata la concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico n. 02/2026, nel rispetto della disciplina vigente;

Considerato

che l'evento richiamerà un significativo afflusso di persone e di veicoli e che, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, agevolare l'eventuale intervento dei mezzi di soccorso, prevenire situazioni di pericolo e garantire un ordinato svolgimento della circolazione stradale, si rende necessario adottare specifiche limitazioni temporanee alla sosta ed alla circolazione veicolare nelle aree interessate;

Ritenuto

che ricorrono i presupposti di necessità ed urgenza per disciplinare temporaneamente la circolazione stradale mediante l'istituzione di divieti di sosta e di transito, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione;

Visti

- gli articoli **5, 6, 7, 20, 21, 37 e 38** del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- gli articoli **30 e seguenti**, nonché gli articoli **77, 79, 80, 81, 82 e 83** del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, in materia di segnaletica temporanea;
- il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002**, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati da adottare per il segnalamento temporaneo;
- il **Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente i criteri generali di sicurezza per le attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;
- gli articoli **50, 107 e 109** del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- la Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale di Polizia Locale tra i Comuni di Macerata Feltria, Monte Grimano Terme, Pietrarubbia, Mercatino Conca e Monte Cerignone, sottoscritta in data 1° aprile 2026;
- il Decreto del Sindaco del Comune capofila di Macerata Feltria n. 6 del 31 ottobre 2025 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale;

Ritenuta

la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'istituzione temporanea della disciplina della circolazione stradale di seguito indicata.

1. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Per consentire l'allestimento, lo svolgimento e il successivo disallestimento della manifestazione denominata "**Sagra del Tartufo**", nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, è istituito il **divieto di sosta con rimozione forzata**, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nelle aree e nei periodi di seguito specificati.

A) Giornate di venerdì 24 luglio e sabato 25 luglio 2026

Dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del giorno successivo e, comunque, sino al completo termine della manifestazione e al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è vietata la sosta di tutti i veicoli nelle seguenti aree:

Via Angelo Battelli

- tratto compreso tra l'intersezione con Via Nino Bixio e l'intersezione con Via Raffaello Sanzio, su entrambi i lati della carreggiata;

Via Dante Alighieri

- intera estensione della strada.

B) Giornata di domenica 26 luglio 2026

Dalle ore 11:00 alle ore 01:00 del giorno successivo e, comunque, sino al completo termine della manifestazione e al ripristino della normale viabilità, è vietata la sosta di tutti i veicoli nelle seguenti aree:

Via Angelo Battelli

- tratto compreso tra l'intersezione con Via Nino Bixio e l'intersezione con Via Raffaello Sanzio, su entrambi i lati della carreggiata;

Via Dante Alighieri

- intera estensione della strada.

C) Area "Zona Padre Pio"

Limitatamente alla giornata di **domenica 26 luglio 2026**, nell'area comunemente individuata come **"Zona Padre Pio"**, è istituito il **divieto di sosta con rimozione forzata** dalle **ore 06:00 alle ore 10:00**, esclusivamente per consentire le operazioni organizzative e logistiche connesse allo svolgimento della manifestazione.

Decorso tale termine, la sosta tornerà disciplinata dalla segnaletica permanente, salvo diverse disposizioni impartite dal personale di Polizia Locale.

D) Piazza Matteotti

In **Piazza Matteotti** è istituito il **divieto di sosta con rimozione forzata** dalle **ore 15:00 di sabato 25 luglio 2026** sino alle **ore 24:00 di domenica 26 luglio 2026**, e comunque fino al completo termine della manifestazione e al ripristino della normale circolazione.

E) Ambito di applicazione del divieto

Il divieto di sosta si applica a **tutte le categorie di veicoli**, comprese quelle normalmente autorizzate alla sosta in deroga.

Sono pertanto soggetti al presente provvedimento anche i veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti dell'apposito contrassegno di cui all'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, fatta salva la facoltà del personale di Polizia Locale di autorizzare, esclusivamente in presenza di motivate esigenze di emergenza o di tutela della pubblica incolumità, modalità di accesso o di sosta differenti qualora compatibili con le condizioni di sicurezza.

F) Rimozione dei veicoli

I veicoli lasciati in sosta in violazione delle disposizioni della presente ordinanza saranno assoggettati alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e potranno essere rimossi ai sensi degli articoli **159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** e **397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495**, con addebito delle relative spese ai trasgressori.

2. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO

Al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, assicurare la tutela dell'incolumità pubblica, agevolare il regolare afflusso dei visitatori e consentire il corretto svolgimento delle attività connesse all'evento, è istituito il **divieto di transito** per tutti i veicoli nelle aree e negli orari di seguito indicati.

A) Giornate di venerdì 24 luglio e sabato 25 luglio 2026

Dalle **ore 18:00 alle ore 24:00** e, comunque, sino al completo termine della manifestazione e al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza della circolazione, è vietato il transito veicolare nelle seguenti strade:

- **Via Angelo Battelli**, nel tratto compreso tra l'intersezione con **Via Nino Bixio** e l'intersezione con **Via Raffaello Sanzio**;
- **Via Dante Alighieri**;
- **Via Raffaello Sanzio**, limitatamente al tratto interessato dalla manifestazione e dalla conseguente regolamentazione della circolazione.

B) Giornata di domenica 26 luglio 2026

Dalle **ore 12:00 alle ore 24:00** e, comunque, sino al completo termine della manifestazione e al ripristino della normale circolazione, è vietato il transito veicolare nelle medesime strade:

- **Via Angelo Battelli**, nel tratto compreso tra l'intersezione con **Via Nino Bixio** e l'intersezione con **Via Raffaello Sanzio**;
- **Via Dante Alighieri**;
- **Via Raffaello Sanzio**, nel tratto interessato dalla manifestazione.

C) Modifiche della disciplina della circolazione

Qualora sopravvengano esigenze organizzative, motivi di ordine pubblico, ragioni di sicurezza ovvero situazioni impreviste connesse allo svolgimento della manifestazione, il personale della **Polizia Locale** potrà:

- anticipare o posticipare gli orari di chiusura delle aree interessate;
- riaprire temporaneamente singoli tratti di viabilità qualora le condizioni di sicurezza lo consentano;
- estendere temporaneamente il divieto di transito ad ulteriori aree limitrofe qualora ciò si renda indispensabile per la tutela della pubblica incolumità o per esigenze di gestione dei flussi veicolari e pedonali.

In particolare, ove necessario, il divieto di transito potrà essere esteso lungo **Via Angelo Battelli** sino all'intersezione con **Via San Francesco**, qualora l'afflusso di pubblico o particolari esigenze di sicurezza rendano necessario ampliare l'area interdetta alla circolazione veicolare.

D) Regolazione del traffico

Durante il periodo di efficacia della presente ordinanza, il personale della **Polizia Locale** e gli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

potranno impartire disposizioni diverse da quelle previste dalla segnaletica temporanea qualora ciò risulti necessario per garantire:

- la sicurezza della circolazione;
- la tutela dell'incolumità pubblica;
- il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza;
- la gestione di particolari situazioni di traffico o di ordine pubblico.

Le disposizioni impartite dagli operatori presenti sul posto prevalgono sulla segnaletica temporanea e dovranno essere immediatamente osservate dagli utenti della strada, ai sensi degli articoli 6 e 43 del Codice della Strada.

E) Obblighi degli utenti della strada

Tutti gli utenti della strada sono tenuti:

- ad osservare la segnaletica temporanea apposta in esecuzione della presente ordinanza;
- ad attenersi alle indicazioni impartite dagli appartenenti agli organi di polizia stradale e dal personale autorizzato alla regolazione del traffico;
- ad adottare un comportamento improntato alla massima prudenza, con particolare riguardo alla presenza di numerosi pedoni, famiglie e minori.

3. DEROGHE AI DIVIETI

Le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza **non si applicano**, limitatamente alle esigenze di servizio e per il tempo strettamente necessario, ai seguenti veicoli:

- veicoli delle Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992;
- mezzi di soccorso sanitario;
- mezzi dei Vigili del Fuoco;
- veicoli della Protezione Civile;
- veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali qualora l'intervento non sia differibile;
- veicoli autorizzati dall'organizzazione esclusivamente per comprovate esigenze logistiche connesse allo svolgimento della manifestazione.

I conducenti dovranno comunque procedere con la massima prudenza, nel rispetto delle disposizioni impartite dal personale di Polizia Locale presente sul posto.

4. ACCESSO DEI RESIDENTI E FRONTISTI

Compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con l'afflusso del pubblico, i residenti ed i frontisti potranno essere autorizzati dal personale di Polizia Locale a transitare esclusivamente per raggiungere o lasciare le rispettive abitazioni, autorimesse o proprietà private.

L'accesso sarà consentito:

- esclusivamente quando non comporti situazioni di pericolo;
- procedendo a **velocità non superiore al passo d'uomo**;
- con l'obbligo di arrestarsi immediatamente qualora richiesto dagli operatori di Polizia Locale;
- seguendo il percorso eventualmente indicato dal personale addetto alla vigilanza.

L'autorizzazione potrà essere sospesa in qualsiasi momento qualora le condizioni di sicurezza lo rendano necessario.

5. PRESCRIZIONI A CARICO DELL'ORGANIZZATORE

La **Pro Loco Monte Grimano Terme**, in qualità di soggetto organizzatore della manifestazione, è tenuta a:

a)

installare tutta la segnaletica temporanea prevista dalla presente ordinanza in conformità agli articoli 21, 37 e 38 del Codice della Strada, al D.P.R. n. 495/1992 ed al D.M. 10 luglio 2002;

b)

provvedere all'apposizione della segnaletica di preavviso relativa ai divieti di sosta **almeno quarantotto ore prima** dell'entrata in vigore della presente ordinanza, riportando chiaramente:

- estremi dell'ordinanza;
- giorni;
- orari;
- rimozione forzata.

c)

coprire o rimuovere temporaneamente tutta la segnaletica permanente eventualmente incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, provvedendo al ripristino immediatamente al termine della manifestazione.

d)

mantenere costantemente efficiente e perfettamente visibile la segnaletica temporanea per tutta la durata della manifestazione.

e)

garantire che gli spazi destinati al transito dei mezzi di soccorso rimangano costantemente liberi da ostacoli.

f)

adottare ogni misura necessaria affinché le strutture, gli allestimenti e le occupazioni di suolo pubblico non costituiscano pericolo per la circolazione stradale.

g)

provvedere, al termine della manifestazione, alla completa rimozione della segnaletica temporanea, delle transenne e di ogni altra installazione provvisoria, ripristinando senza ritardo le ordinarie condizioni di viabilità.

6. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

L'organizzatore è direttamente responsabile:

- della corretta installazione e manutenzione della segnaletica temporanea;
- della piena efficienza delle opere provvisorie;
- dell'adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada.

Resta impregiudicata ogni responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza ovvero da eventuali danni arrecati a persone o cose conseguenti ad una non corretta esecuzione delle misure organizzative poste a carico dell'organizzatore.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti da fatti imputabili all'organizzazione della manifestazione o dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

7. FACOLTÀ DELLA POLIZIA LOCALE

Il personale della Polizia Locale, qualora sopravvengano esigenze di sicurezza, ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità o necessità connesse allo svolgimento della manifestazione, è autorizzato ad adottare ogni ulteriore provvedimento contingente sulla disciplina della circolazione, compresa:

- la modifica degli orari di chiusura o riapertura delle strade;
- l'estensione o la riduzione delle aree interdette;
- l'istituzione di sensi unici temporanei;
- la deviazione del traffico;
- ogni altra misura ritenuta indispensabile per garantire la sicurezza della circolazione.

Le disposizioni impartite sul posto dagli appartenenti agli organi di polizia stradale prevalgono sulla segnaletica temporanea e dovranno essere immediatamente osservate da tutti gli utenti della strada.

8. PUBBLICITÀ DEL PROVVEDIMENTO

La presente ordinanza è resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monte Grimano Terme;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ove prevista;
- apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea nelle aree interessate;
- ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea a garantire la conoscibilità del presente provvedimento.

La segnaletica temporanea dovrà essere installata nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e del D.M. 10 luglio 2002.

9. ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO

L'esecuzione della presente ordinanza è demandata:

- al Servizio Associato di Polizia Locale Alto Montefeltro;
- agli altri organi di Polizia Stradale individuati dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- alla Pro Loco Monte Grimano Terme per quanto concerne gli adempimenti posti a proprio carico.

Il personale incaricato potrà adottare ogni provvedimento necessario a garantire l'effettiva attuazione della presente ordinanza e la tutela della sicurezza della circolazione.

10. SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o integri una diversa violazione amministrativa, chiunque non osservi le disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento agli articoli 6, 7, 20, 21, 158 e 159, per quanto applicabili.

L'eventuale rimozione dei veicoli sarà effettuata ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada e dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/1992, con spese a carico dei trasgressori.

11. AVVERTENZE

Il presente provvedimento ha efficacia esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nella presente ordinanza.

La segnaletica temporanea installata in esecuzione del presente provvedimento prevale sulla segnaletica permanente eventualmente incompatibile, limitatamente al periodo di validità della presente ordinanza.

Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica temporanea nonché le disposizioni impartite dal personale degli organi di Polizia Stradale presenti sul posto.

12. RICORSI

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- **ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche**, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), entro **60 giorni** dalla pubblicazione del presente provvedimento;

oppure

- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro **120 giorni** dalla pubblicazione.

Qualora il presente provvedimento riguardi esclusivamente l'apposizione della segnaletica stradale, resta salva la facoltà di proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro **60 giorni** dall'apposizione della segnaletica.

13. DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea e conserva efficacia sino alla cessazione delle esigenze che ne hanno determinato l'adozione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e della restante normativa vigente in materia di circolazione stradale.

Monte Grimano Terme, 21 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuseppe Simoncini